

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MATTARELLA)

di **cocerto col Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

col **Ministro delle Finanze**

(MARTINELLI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Sanità**

(JERVOLINO)

NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1963

#### Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Varie cause concomitanti, alcune di carattere congiunturale, ma pur sempre suscettibili di provocare dannose distorsioni negli investimenti produttivi, altre con più profonde radici in una situazione di arretratezza di strutture e metodi colturali, ovvero dipendenti dallo stesso moto di accelerata e generale evoluzione economica e sociale, hanno determinato una condizione critica di importanti settori della nostra agricoltura, ed in particolare dei settori della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura, dove la quantità del pro-

dotto risulta inferiore a quella richiesta dai consumatori e dalle industrie nazionali di trasformazione, con gravi effetti sulla nostra bilancia commerciale e dei pagamenti.

In base ad un obiettivo esame di tale situazione e della cause che l'hanno determinata non può neppure ritenersi che l'aumentato livello dei prezzi possa esplicare un'efficace funzione di stimolo ai più larghi investimenti necessari per incrementare queste produzioni.

In realtà il maggior ricavo delle vendite è assorbito dall'accresciuta incidenza dei co-

sti, soprattutto di quello relativo alla mano d'opera, della quale, come è noto, occorre un largo impiego in ciascuno dei detti settori produttivi.

Tipico è il caso della zootecnia: gli alti prezzi della carne invogliano gli agricoltori ad abbattere gli animali, anche immaturi ma non ad incrementare l'allevamento bovino, per l'estrema difficoltà di reperimento dell'occorrente mano d'opera specializzata; ciò che determina una pericolosa tendenza al progressivo depauperamento del patrimonio zootecnico nazionale.

Si rendono perciò necessari interventi statali, che, senza sospingere verso ulteriori, inopportuni aumenti dei prezzi, non sopportabili dalla gran massa dei consumatori, tendano a stabilire le condizioni favorevoli ad una rapida ripresa produttiva attraverso la riduzione dei costi unitari, agevolando con dosati aiuti finanziari lo sviluppo delle potenziali capacità di adeguamento delle strutture e metodi colturali ai criteri della più razionale ed economica conduzione.

Questi interventi dovrebbero quindi dirigersi: allo svolgimento di un'azione di diffusione della meccanizzazione, per consentire un risparmio nelle spese di mano d'opera; allo svolgimento di un'azione di risanamento del bestiame e di difesa fitosanitaria dell'olivicoltura e della bieticoltura, per consentire una migliore e più abbondante produzione; allo svolgimento di una azione di sostegno alle iniziative collettive per la raccolta, la lavorazione e la vendita del prodotto, per consentire la diminuzione dei costi di distribuzione.

Altre misure, di carattere più contingente e di più immediata efficacia, dovrebbero poi essere adottate per porre un freno all'accennato processo di riduzione della consistenza del bestiame bovino e per favorire anzi l'intensificazione degli allevamenti.

Con l'unito disegno di legge si prevede perciò di istituire un sistema di interventi straordinari per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione zootecnica, olivicola e bieticola, secondo i fondamentali criteri sopraindicati.

Per il settore zootecnico sono previsti:

a) contributi statali ad allevatori singoli od associati e ad enti per l'esecuzione di iniziative di sviluppo zootecnico aziendale relativamente a determinate razze bovine, nonché premi per l'allevamento di giovenche selezionate fino al primo parto. La misura dei contributi e dei premi e le condizioni e modalità per la loro erogazione saranno fissate dal Ministero (articolo 1, lettera a);

b) contributi, a favore degli stessi soggetti, per favorire l'esecuzione di iniziative di risanamento del bestiame da latte, per determinate specie di animali, nonché contributi per la sostituzione di animali abbattuti per fini di risanamento e miglioramento zootecnico (articolo 1, lettere b) e c);

c) lo svolgimento di un'azione preventiva per assicurare la salubrità degli allevamenti del bestiame in selezione (articolo 1, lettera d);

d) finanziamento dello speciale fondo di rotazione di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, (articolo 2);

e) concorsi statali sui mutui di miglioramento contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti zootecnici e connesse strutture e attrezzature (anche mobili), nonché per la costruzione, ampliamento o ammodernamento di alloggi per i salariati addetti al governo del bestiame (articolo 3);

f) contributi ai termini dell'articolo 20 del Piano verde per gli impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione e diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti. Per tali impianti — fra cui sono compresi anche i macelli — possono essere inoltre concessi, a carico degli stanziamenti già autorizzati, i mutui integrativi ai sensi del citato articolo 20, 2° e 3° comma (articolo 4);

g) intensificazione degli interventi di cui all'articolo 21 del Piano verde, mediante una nuova autorizzazione di spesa specificamente destinata al settore dei prodotti zootecnici (articolo 5).

Per il settore olivicolo sono previsti:

a) interventi per promuovere il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicultura secondo le disposizioni della legge 26 luglio 1956, n. 839, che disponeva organiche provvidenze in materia (articolo 6);

b) contributi, nella misura fissata dall'articolo 18 del Piano verde, per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive (citato articolo 6, seconda parte);

c) contributi, ai sensi dell'articolo 20 del Piano verde, per l'acquisto, ampliamento, ammodernamento, costruzione e attrezzatura di impianti collettivi di conservazione, lavorazione e trasformazione delle olive e per la diretta vendita al consumo dei prodotti e sottoprodotti della lavorazione stessa. Anche per tali impianti potranno concedersi i mutui integrativi previsti dai commi 2° e 3° del detto articolo 20 (articolo 7);

d) svolgimento di un'azione di difesa fitosanitaria, da parte dei competenti organi dell'Amministrazione dell'agricoltura e concessione di contributi agli agricoltori singo-

li od associati e ad enti, che attuino direttamente tale difesa (articolo 9, 1° comma).

Per il settore bieticolo sono previsti:

a) contributi, nelle misure di cui all'articolo 18 del Piano verde, a favore di agricoltori singoli od associati per l'acquisto di macchine e annesse attrezzature, occorrenti per la semina, il diradamento e la raccolta delle barbabietole (articolo 8);

b) contributi per la costituzione di centri di meccanizzazione da parte di enti di colonizzazione e di consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario (articolo 8);

c) interventi di difesa fitosanitaria analoghi a quelli indicati per olivicoltura (articolo 9, 2° comma).

Le disposizioni suddette sono rese applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale. Sono poi estese, per la concessione dei previsti contributi e concorsi statali, le norme degli articoli 35 e 39 del « Piano quinquennale » riguardanti talune semplificazioni di procedura ed agevolazioni fiscali (articolo 10).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi in ragione di lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 10 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65 e di lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1965-66 per attuare interventi diretti all'incremento, al miglioramento ed al risanamento del patrimonio zootecnico, mediante:

a) la concessione di contributi ad allevatori, singoli o associati, e ad enti, per l'esecuzione di iniziative dirette allo sviluppo zootecnico aziendale per determinate razze di bovini e per la corresponsione di premi per l'allevamento di giovenche selezionate portate al primo parto, con le modalità e nelle misure che saranno fissate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

b) la concessione di contributi ad allevatori singoli o associati e ad enti per lo svolgimento di iniziative connesse al risanamento del bestiame da latte in determinate zone e per determinate specie di animali;

c) la concessione di contributi per la sostituzione, con soggetti selezionati, di animali abbattuti a scopo di miglioramento e risanamento zootecnico;

d) lo svolgimento di un'azione preventiva per assicurare la salubrità degli allevamenti del bestiame in selezione, con particolare riferimento alle razze bovine da latte.

Gli interventi previsti dalle lettere c) e d) saranno attuati in conformità di un piano triennale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero della sanità.

La misura dei contributi di cui alla lettera c) sarà determinata tenendo anche conto dell'eventuale indennità di abbattimento corrisposta dall'Autorità sanitaria.

## Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per incrementare il « fondo di rotazione » istituito dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia.

Ai prestiti concessi con le disponibilità di cui al presente articolo si applica il disposto del 6° comma dell'articolo 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

## Art. 3.

È autorizzato il limite di impegno di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65 per la concessione, ai termini dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e connesse strutture ed attrezzature, ivi comprese le attrezzature mobili complementari, nonché per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di alloggi per i salariati fissi addetti all'attività zootecnica.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1963-1964, lire 2.000 milioni negli esercizi dal 1964-1965 al 1994-95 e lire 1.000 milioni nell'esercizio 1995-96.

## Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, per la concessione di contributi, ai termini dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, numero 454, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sot-

toprodotti. In tali impianti si intendono compresi i macelli.

Per gli stessi impianti possono essere altresì concessi i mutui integrativi di cui al 2° e 3° comma del citato articolo 20 della legge n. 454. Nel caso di mutui integrativi assistiti da concorso statale l'onere relativo farà carico al limite d'impegno previsto dal precedente articolo 3.

#### Art. 5.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, in ragione di 500 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di interventi relativi al settore zootecnico.

#### Art. 6.

È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 4 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65 e di lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1965-66, per l'attuazione di interventi diretti al miglioramento, all'incremento e alla difesa dell'olivicultura, secondo le disposizioni della legge 26 luglio 1956, n. 839, nonchè per la concessione, nella misura massima prevista dall'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi nelle spese per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli oliveti e per la raccolta delle olive.

Ai fini della concessione di tali contributi si applica la norma di cui al 2° comma del citato articolo 18.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà erogare, sugli stanziamenti iscritti nel suo bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, una somma non superiore a 50 milioni di lire per conferire premi in denaro, a seguito di pubblico concorso, agli inventori di nuove o più perfezionate macchine per la raccolta delle olive.

## Art. 7.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di 1 miliardo in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, per la concessione di contributi, ai termini dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, numero 454, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione e trasformazione delle olive e la diretta vendita al consumo dei prodotti e sottoprodotti della lavorazione.

Per i predetti impianti possono essere altresì concessi i mutui integrativi di cui al secondo e terzo comma del citato articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

## Art. 8.

È autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, in ragione di lire 1.500 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 2.000 milioni nell'esercizio 1964-65 e di lire 2.500 milioni nell'esercizio 1965-66, per la concessione di contributi per l'acquisto di macchine ed annesse attrezzature occorrenti per le operazioni di semina, di diradamento e di raccolta delle bietole, a favore di agricoltori singoli ed associati, con particolare riguardo ai coltivatori diretti, mezzadri, e coloni, titolari di piccole aziende e cooperative agricole, nonchè per l'acquisto delle predette macchine ed attrezzature destinate alla costituzione di centri di meccanizzazione promossi da enti di colonizzazione, da consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario.

I contributi potranno concedersi sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e con l'osservanza di quanto stabilito dal secondo comma dello stesso articolo 18.

## Art. 9.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, per

spese dirette alla difesa delle colture olivicole dai parassiti animali o vegetali, nonché per la concessione di contributi a favore di cooperative, enti, associazioni, istituti ed agricoltori che attuino direttamente tale difesa.

È autorizzata altresì la spesa di lire 1 miliardo, in ragione di 500 milioni in ciascuno degli esercizi sopra indicati, al fine di attuare nei modi previsti dal primo comma, gli interventi di difesa fitosanitaria a favore della bieticoltura.

#### Art. 10.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale.

A tal fine il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni stesse.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da bollo.

La concessione, la liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei concorsi statali previsti dagli articoli 1, 3, 6, 8 e 9 della presente legge sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Le somme stanziare ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

#### Art. 11.

All'onere di lire 19 miliardi e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.